

## **Inaugurazione anno giudiziario 2004**

### **RELAZIONE DEL DOTT. GAETANO DRAGOTTO**

#### **PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE D'APPELLO DELLE MARCHE**

**17 gennaio 2004**

---

#### **Indice**

##### **SALUTO**

##### **ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

##### **GIUSTIZIA PENALE**

##### **GIUSTIZIA CIVILE**

##### **GIUSTIZIA MINORILE**

##### **CONCLUSIONI**

---

#### **SALUTO**

Signor Presidente, Signori Consiglieri della Corte d'Appello, Signori Sostituti Procuratori Generali, Signori rappresentanti delle Istituzioni religiose, civili e militari, cari colleghi del distretto marchigiano, Signore e Signori,

mi sia permesso, innanzitutto, rivolgere un pensiero reverente e commosso al mio illustre predecessore dott. Fausto Angelucci, il quale ha onorato la toga con l'intera sua vita, spesa al servizio della giustizia, ed il cui esempio sarà insieme guida e sprone per la mia futura attività in questo distretto, nella speranza di non accrescere il rimpianto per la sua prematura scomparsa.

Altrettanto reverente e commosso va il mio pensiero al sacrificio supremo dei diciannove militari e civili italiani, caduti in Iraq con il sogno nel cuore di portare ordine e benessere in quel paese travagliato dalla guerra ed invece uccisi insieme a tanti innocenti iracheni ed agli stessi esecutori materiali del crimine. L'immagine di questa strage, particolarmente viva nel cuore e nella mente di noi italiani, ma purtroppo simile a tante altre che quotidianamente ci vengono mostrate, è come l'allegoria dei tragici risultati che si raggiungono quando la violenza vuole prevalere sulla giustizia; mi auguro che possa divenire monito per contrastare chiunque creda ancora a soluzioni che prescindano dal riconoscimento dei diritti primari alla vita, alla pace ed alla libertà.

All'inizio dell'anno giudiziario credo di interpretare il sentimento di tutti i presenti se rivolgo un deferente saluto ed un caloroso ringraziamento al Signor Presidente della Repubblica, il quale, in molteplici occasioni ed anche fuori del ruolo istituzionale di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ha mostrato grande e costante attenzione per l'indipendenza ed il prestigio dell'Ordine giudiziario, confermandone sempre l'importanza vitale per la civile convivenza di tutti coloro che risiedono ed operano nel nostro Paese.

Ringrazio, inoltre, tutte le Autorità che, con la loro presenza, dimostrano l'interesse e la sensibilità per i problemi della giustizia ed, in particolare, i rappresentanti del Consiglio Superiore della Magistratura, del Ministero della Giustizia, del Consiglio Nazionale Forense e dei Consigli forensi del distretto, nonché tutti coloro che parteciperanno al dibattito che seguirà.

Sono altamente onorato dell'incarico che mi è stato conferito ed estremamente soddisfatto di potere svolgere la mia attività in un distretto che immediatamente mi ha offerto l'immagine di uffici decorosissimi, di colleghi

attenti, preparati e laboriosi, animati dal più vivo senso di giustizia, di avvocati di grande valore e subito disponibili ad incontri finalizzati ad un migliore servizio giudiziario, di collaboratori di livello straordinario. Sento, tuttavia, di dovere oggi ricordare e salutare, con grande affetto ed estrema gratitudine, il Procuratore Generale, i colleghi ed i collaboratori della Procura Generale dell'Aquila, che in sei anni di lavoro comune, mi sono stati sempre vicini e mi hanno facilitato nel lavoro quotidiano ben al di là dei loro compiti e dei miei meriti.

Certamente, considerato il brevissimo periodo trascorso dal mio insediamento alla consegna di questo testo per la stampa e l'assenza di precedenti esperienze giudiziarie in questo Distretto, avrei preferito, prima di intervenire, ascoltare i rilievi e le osservazioni dei rappresentanti delle categorie che operano sul territorio, ma purtroppo il protocollo della cerimonia non me lo consente e, pertanto, dovrò limitarmi ad esporre in estrema sintesi constatazioni, idee ed orientamenti nati in una situazione territoriale diversa, ma che considero comuni a tutta la magistratura italiana.

Si discute molto in questi ultimi tempi sulla legittimazione del magistrato italiano e sul maggiore o minore grado di controllo a cui dovrebbe essere soggetta la sua attività, ipotizzandosi verifiche plurime anche da parte di elementi nominati da diverse Autorità.

Non sta a me, e soprattutto in questa sede, prendere posizione sulle specifiche scelte politiche in materia; mi sembra tuttavia doveroso ricordare, pur riconoscendo, come è ovvio, che tutto è sempre perfezionabile, che il nostro ordinamento giudiziario attuale viene quasi sempre presentato come il migliore possibile dai relatori stranieri in tutti i congressi e gli incontri internazionali, tanto da essere proposto come l'obiettivo da raggiungere da parte delle più importanti associazioni di magistrati francesi, spagnole e portoghesi.

Si tratta di un sistema che offre solo ai migliori laureati italiani la possibilità di svolgere funzioni giudiziarie dopo una selezione che tutti noi ricordiamo durissima e che permette di scegliere poche decine di elementi tra migliaia di aspiranti che, non è esagerato pensarlo, sono il frutto di tutte le migliori scuole universitarie italiane.

Se giovani in possesso di tali talenti scelgono di dedicare la loro vita ad una professione che, quanto meno all'inizio della carriera, li porterà in sedi lontane dalla famiglia, cariche di lavoro e talvolta anche di pericoli per l'incolumità, certamente non può dirsi che una tale scelta sia determinata dalla retribuzione o da smania di potere, ma solo dal desiderio di dedicare la propria vita ed il talento giuridico acquisito, prima all'Università e poi nel duro tirocinio, al servizio della collettività, nell'autonomia ed indipendenza che oggi questo sistema garantisce; in cambio essi si aspettano quel rispetto e quella considerazione che sono ancora oggi nobile tradizione italiana, anche se non più universale come un tempo.

E' sempre con affetto e grande compiacimento che noi anziani incontriamo i nostri giovani uditori giudiziari, emozionati per il compito che si accingono a svolgere e che per molti di noi è stato il sogno della vita, ma determinati a difendere la loro indipendenza e libertà di giudizio non solo nei confronti del mondo esterno, ma anche all'interno della Camera di Consiglio e perfino quando ancora non hanno diritto di votare una sentenza.

Nessuno, credo, può sostenere che un ordinamento diverso sia altrettanto attrattivo in un prossimo futuro. Che cosa potrà spingere un brillante laureato ad orientare la sua vita in un sistema di continui controlli gerarchici, di varie dipendenze, di adeguamenti supini a quanto già stabilito da giudici di legittimità, in contesti fattuali e sociali del tutto diversi? Ai disagi personali e familiari oggi esistenti, si aggiungerebbe la mancanza degli stimoli culturali che fanno di un magistrato un membro attivo ed un punto di riferimento per il soddisfacimento del bisogno di giustizia e senza i quali lo stesso diventa un semplice burocrate insensibile.

Del resto, è mia opinione che anche per gli avvocati sia preferibile pensare che il loro caso non sarà deciso come è stato deciso un altro, forse inquadrabile in analoga categoria giuridica, ma che tuttavia è diverso per il tempo, il luogo, la situazione psicologica ed il generale contesto, tanto diverso che una decisione conforme al precedente rappresenti una palese ingiustizia.

Ed è anche per questo che i magistrati italiani sono i più richiesti come docenti ed organizzatori nelle migliori scuole di formazione giudiziaria europee: ricordo un italiano, il collega Profiti, chiamato dal Consiglio d'Europa a dirigere la scuola della magistratura albanese, altri magistrati italiani con ruoli di rilievo apicale sia come organizzatori di corsi che come docenti nelle Scuole Europee di formazione giudiziaria.

Voglio, quindi, credere che questo patrimonio umano, proveniente dalle più diverse classi sociali ed unito solo da spirito di sacrificio, sforzo continuo di adeguamento culturale e fedeltà assoluta alla Costituzione Repubblicana, non soltanto non sarà disperso o menomato, ma sarà sempre più tutelato come patrimonio comune di tutti i cittadini, oltre che sprone per tutti coloro, compresi i vecchi magistrati, che per stanchezza, delusioni o incomprensioni ritengono più conveniente abbandonare i sogni ed adeguarsi a più comode realtà.

Tra costoro, purtroppo, possono attecchire tentazioni di abusare del proprio ruolo o di svolgerlo poco diligentemente, specialmente nei casi in cui la disuguaglianza tra i soggetti del processo sia più marcata, così come può verificarsi che taluno pensi di sfruttare il ruolo istituzionale per ottenere popolarità da spendere ad altri fini meno nobili del servizio al quale è chiamato.

Si tratta, però, di fenomeni che storicamente hanno riguardato percentuali minime di magistrati e che sono stati sempre valutati con rigore dall'organo di autogoverno e dalla sua Sezione Disciplinare.

Molte volte si sono ascoltate critiche alla presunta "giurisdizione disciplinare domestica", nel senso che questa non sarebbe in grado di censurare adeguatamente i nostri comportamenti scorretti. Tuttavia non ricordo di avere mai letto né ascoltato che i critici si siano preoccupati di avvalorare i loro giudizi con dati statistici di raffronto tra l'attività disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura e quella di analoghe istituzioni disciplinari in altri rami della Pubblica Amministrazione. A questo proposito mi limito ad osservare che il nostro organo disciplinare è composto solo per due terzi di magistrati, ma è presieduto e composto per il rimanente terzo da eminenti giuristi nominati dal Parlamento e che, nei primi undici mesi dell'anno appena trascorso, ha condannato 28 magistrati e ne ha indotto altri 10 a dimettersi dall'Ordine giudiziario per evitare la rimozione.

Non credo possa definirsi "domestica" o troppo morbida una giurisdizione disciplinare che colpisca in meno di un anno lo 0,5 per cento dell'intero organico in servizio, né che altre amministrazioni abbiano organi disciplinari di pari severità se si considera la proporzione tra condanne pronunciate e numero dei giudicabili.

Un'altra considerazione personale di carattere generale riguarda le Forze dell'Ordine, delle quali è noto da tempo il senso del dovere, l'attaccamento alle istituzioni e lo spirito di servizio che le rendono care al cuore di tutti gli onesti.

Meno noti, invece, ma estremamente importanti per i fini di giustizia, sono i prodigiosi progressi che negli ultimi tempi sono stati realizzati sul piano tecnico, sia nel tradizionale campo dell'investigazione alla ricerca dei responsabili di azioni criminose, sia nel campo degli accertamenti e delle verifiche, anche di altissima specializzazione, per le quali in passato quasi sempre si doveva ricorrere a laboratori universitari talvolta anche all'estero. I sempre migliori strumenti di ricerca, le applicazioni informatiche, i laboratori delle più svariate materie scientifiche, offerti dalle nostre Forze dell'ordine, permettono oggi ai magistrati, direttamente o per mezzo delle sezioni di polizia giudiziaria, di ricevere informazioni nel modo più corretto, sicuro e rapido rispetto al passato e di limitare grandemente il ricorso ai consulenti esterni, che, per le strutture in cui operano, non possono offrire le medesime garanzie di riservatezza.

Tutti noi conosciamo il valore della loro collaborazione, ma è giusto che in questi tempi di pericoli incombenti, di oscure quotidiane minacce, di traffici illeciti internazionali, giunga loro il plauso per quanto già fatto e l'incoraggiamento a proseguire nel loro lavoro da parte di un anziano magistrato che crede fermamente di interpretare il sentimento di tutti.

In qualsiasi parte del mondo non vi è giustizia se non vi sono validi difensori. Sono sempre stato convinto che la civiltà di una nazione si misura anche dal prestigio, dalla libertà e dall'autonomia di cui godono i difensori. Ho visitato paesi in cui essi erano nominati dal regime ed altri paesi in cui potevano parlare con i loro assistiti solo a bordo di automobili che viaggiavano a grande velocità e con la radio al massimo volume.

Sono, quindi, felice di vivere in uno Stato di diritto dove il difensore sia libero di agire, non subisca condizionamenti da nessuna parte e possa dedicarsi completamente a tutelare il proprio assistito.

Ogni battaglia degli avvocati per ottenere i migliori mezzi per esercitare la loro preziosa professione troverà negli uffici giudiziari la massima comprensione e solidarietà.

Tanto premesso, tuttavia, credo sia lecito domandarsi se alcune recenti richieste dell'avvocatura italiana siano dirette a tutelare gli assistiti nel senso del riconoscimento pieno e pubblico delle loro ragioni o non piuttosto ad evitare agli stessi di essere processati o, quanto meno, di giungere alla conclusione di merito sulle azioni che vengono loro contestate.

Nella Relazione dello scorso anno il Procuratore Generale presso la Suprema Corte avvertiva che "il problema principale che si pone oggi nel nuovo quadro istituzionale del giusto processo è quello del temperamento tra garanzie ed efficienza", da vedere non come valori contrapposti, ma concorrenti in modo paritario per il raggiungimento degli scopi della giurisdizione.

Sulla base di tali principi, credo che sia interesse comune evitare che la prevalenza delle garanzie riduca

eccessivamente l'efficienza e la tempestività delle decisioni.

Signori avvocati, voi non difendete solo gli autori di crimini o i responsabili di illeciti civili, voi difendete anche le vittime di soprusi ed inadempienze contrattuali, per i quali la celerità nell'ottenimento della invocata giustizia è parte integrante del credito e talvolta salvezza dell'attività che costituisce la fonte del reddito.

Cerchiamo, quindi, di verificare e limitare il campo delle garanzie a quelle che siano effettivamente funzionali alla massima esplicazione del diritto di difesa, rinunciando a quei mezzi che, in una società moderna ed informatizzata, appaiano superflui e ripetitivi e proponiamo invece, insieme, al legislatore l'adozione di ogni strumento che porti ad una definizione più celere delle vertenze.

Concordiamo linee di azione comune per mostrare all'opinione pubblica che la realtà da noi quotidianamente vissuta non è caratterizzata da contrasti, ma da proficua e vitale dialettica, attraverso la quale soltanto può giungersi ad una decisione condivisa ed accettata nel nome della giustizia.

E questa dialettica cerchiamo di mantenere sul piano nobile dell'interesse ad un migliore servizio da rendere a tutti coloro che a noi si rivolgono, consapevoli che solo in questo modo il nostro lavoro sarà utile agli altri e fonte di soddisfazione ed orgoglio per noi stessi.

Come prima dicevo dei giovani magistrati, così sono certo che voi, rappresentanti degli Ordini e delle Associazioni forensi di questa grande Regione delle Marche, siete fieri di vedere nei vostri giovani praticanti lo stesso spirito e la voglia di giustizia dei vostri primi anni di professione. Come noi con gli uditori, anche voi con i praticanti avvocati, nel mentre offrite i vostri consigli e gli insegnamenti per una migliore difesa, sentite rinascere coraggio, fiducia e desiderio di rinnovare le vostre speranze, talvolta ingrigite dalla quotidianità del lavoro; in questo senso, dunque, i nostri giovani, quale che sia stata la loro scelta professionale, ci spingono tutti insieme a collaborare per migliorare la qualità del nostro lavoro.

Un saluto particolare vorrei porgere ai rappresentanti della stampa e degli altri mezzi di comunicazione, custodi del diritto all'informazione e della libertà di manifestazione del pensiero.

La loro difficile professione troverà sempre nei magistrati tutela piena, anche nel caso di esercizio severo del diritto di critica alle nostre azioni. So che la stragrande maggioranza dei giornalisti rispetta profondamente i limiti che la legge pone al fine di salvaguardare l'onorabilità di chiunque e la sensibilità dei minori da attacchi ingiustificati.

Chiedo, in questo momento di particolare difficoltà per la sicurezza di tutti e di ciascuno, di non concedere indebiti vantaggi alle associazioni criminali di tutti i tipi, pubblicando informazioni su indagini in corso con particolari che, di scarso interesse per il pubblico, possono tuttavia rendere più faticosa l'indagine. Mi riferisco, per esempio, alla pubblicazione di nomi di indagati e testimoni e/o di particolari modalità di indagine che potrebbero porre in allarme altri, ancora ignoti o non catturati, permettendo loro la fuga o l'inquinamento delle prove.

So che di questi problemi molto si è discusso senza giungere a conclusioni univocamente accettate; so che si tratta del temperamento di due principi costituzionali di prima grandezza, ma sono altrettanto certo che la vostra professionalità e la sensibilità istituzionale più volte dimostrata vi porteranno a dare corretta informazione dei fatti rilevanti per l'opinione pubblica, senza mettere in pericolo la sicurezza di indagini spesso difficilissime.

Non posso chiudere queste note preliminari senza un cenno di saluto, grato e riconoscente, al nostro personale di cancelleria e segreteria, dai dirigenti ai funzionari, dagli ausiliari agli autisti ed ai commessi.

Il loro lavoro rende possibile il nostro e la loro efficienza è determinante non solo per l'attività giudiziaria, ma anche per un complesso di adempimenti di carattere amministrativo e sociale che esulano dall'ambito strettamente giurisdizionale.

Purtroppo da molto tempo il nostro personale lavora in condizioni difficili, con organici ridotti e con disagi che vanno dalla carenza di macchine ed arredi alla mancanza di parcheggi, dalle retribuzioni assolutamente inadeguate alla insalubrità ambientale.

Eppure queste donne e questi uomini, consapevoli dell'importanza che la loro attività riveste per il bene comune, sopportano con spirito di sacrificio tutte le difficoltà e si mostrano quotidianamente disponibili ad ogni aggiornamento tecnico e culturale, al contatto defatigante con il pubblico, alle richieste, non sempre facili e

spesso faticose, di magistrati ed avvocati, mostrando in ogni occasione professionalità e stile esemplari per chiunque.

Il mio impegno sarà, dunque, di essere sempre disponibile, oltre che al riconoscimento dei loro meriti, anche alla promozione, insieme ai colleghi ed al Foro, di ogni iniziativa che porti ad utilizzare i loro preziosi contributi di professionalità ed esperienza per una migliore efficienza del servizio e che renda più congruo il rapporto tra l'alto valore della loro collaborazione e lo scarso livello della loro retribuzione.

Esaurita l'esposizione dei pensieri ed intendimenti che animeranno la mia attività nel ruolo che mi è stato affidato, è doveroso riassumere quanto il collega dott. Fernando Adamo, che ha svolto egregiamente per oltre quattordici mesi le funzioni di Procuratore Generale, ha esposto al Signor Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione in relazione all'attività giudiziaria nel distretto nel periodo di riferimento.

## **ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

Il Distretto delle Marche non si sottrae all'andamento negativo che caratterizza in genere il quadro nazionale, né nel periodo di riferimento risulta siano state apprezzate significative variazioni rispetto agli anni precedenti, salvo qualche settoriale accenno di lieve miglioramento.

Il motivo prevalente al quale viene fatta risalire la predetta disfunzione è quello della inadeguatezza delle risorse umane e dei mezzi rispetto alle crescenti esigenze del servizio giustizia, esigenze che si dilatano diuturnamente in linea con lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Per quanto riguarda i magistrati non si segnalano livelli di scopertura significativi; nel periodo vi è stata una notevole ricopertura di posti, prevalentemente per quanto riguarda i giudici di pace passati da 70 a 104 su un organico di 111. Si è aggravata sensibilmente solo la situazione della Corte di Appello, per la quale non è stato ancora coperto il previsto aumento di organico di tre unità.

Alcuni uffici requirenti, compreso quello che scrive, e la quasi totalità di quelli giudicanti, lamentano una notevole inadeguatezza degli attuali organici, con notevoli negative ricadute sulla tempestività del servizio.

L'analisi dei dati, purtroppo, dà in molti casi ragione alle lagnanze; gli arretrati stagnano o si aggravano, i miglioramenti, là dove pure si riscontrano, sono lievi, lenti e visibilmente faticosi.

Particolarmente critica è la situazione della Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, dotata di un organico di soli cinque magistrati, ove, in una recente relazione conclusiva in sede di ispezione ministeriale, è stato specificatamente sottolineato il notevole sottodimensionamento, sia in termini assoluti che relativi, del predetto numero di magistrati rispetto al carico di lavoro.

Critica si appresta a divenire anche la situazione di questa Procura Generale, il cui organico è rimasto immutato nonostante i non lievi incrementi, invece, di quello della Corte di Appello, sicché, quando fra non molto quest'ultima, ottenute le coperture, potrà operare in pieno, estremamente difficoltoso, se non forse impossibile, sarà tenervi seguito.

Tutti i Tribunali, compreso quello di Sorveglianza, segnalano la inadeguatezza dei rispettivi organici, nonché la difficoltà di risolvere tale problema con il ricorso ai G.O.T., il cui apporto è, peraltro, talvolta risolutivo.

Menzione a parte merita la Corte di Appello ove, in attesa delle ricoperture dei recenti ampliamenti di organico (due consiglieri ed un presidente di sezione), si assiste ad un pauroso incremento, tanto nel campo civile che nel penale, delle pendenze, situazione che induce a ritenere che l'incremento di organico di cui innanzi, modesto rispetto alle reali esigenze dell'Ufficio, si rivelerà inevitabilmente ed immediatamente inadeguato al fine di riportare i due settori ad accettabili livelli di speditezza ed efficienza.

Unanimi, ricorrenti ed improntate a gravi preoccupazioni sono le segnalazioni relative alle situazioni del personale, situazioni frequentemente caratterizzate, più che da inadeguatezza, da vistose scoperture di organico prevalentemente concentrate sulle qualifiche a più elevato livello di operatività.

Orbene tali scoperture, invece che attenuarsi, si sono via via aggravate nel corso del periodo, né hanno dato apprezzabili risultati i correnti rimedi delle applicazioni extra distrettuali, delle utilizzazioni degli "stages

formativi", dei comandi o distacchi, rimedi numericamente poco consistenti, di scarsa efficienza e destinati spesso a venir meno non appena venga apprezzata dagli interessati la difficoltà e l'onerosità del lavoro.

Qualche beneficio è stato tratto dalla proroga legislativa della disciplina in materia di assunzione di personale a tempo determinato, seppure si tratta di ristoro assolutamente insufficiente oltre che inadeguato, spesso caratterizzato da difficoltà di reclutamento e di gestione.

Nonostante la quasi totale informatizzazione di tutti gli uffici di cancelleria e segreteria, si deve tuttavia segnalare la frequente scarsa adeguatezza degli strumenti a disposizione e soprattutto la riduzione drastica per l'anno in corso dei fondi erogati allo scopo, sicché le prospettive su tale piano appaiono connotate in senso decisamente negativo. Anche l'edilizia giudiziaria presenta frequenti ed estese inadeguatezze o insufficienze, le seconde fortunatamente relative a pochi uffici, in prevalenza ricadenti su quelli dei Giudici di Pace.

A fronte di tale quadro non certo incoraggiante sta peraltro la rilevazione, dopo diciotto mesi di concreto esercizio dell'attività del Giudice di Pace in materia penale, pur considerate le inevitabili iniziali incertezze e difficoltà, del generalizzato positivo avvio del funzionamento del nuovo istituto, seppure qua e là si registrano rade ed incerte dissonanze, ovviamente del tutto comprensibili in tale fase.

A parte gli innegabili e visibili effetti deflattivi (pari a circa il 20% del carico complessivo), che peraltro saranno apprezzati appieno dai Tribunali solo tra qualche tempo quando saranno interamente smaltiti i procedimenti per fatti-reato commessi antecedentemente al gennaio 2002, conforta la rilevazione che sembra essersi instaurato effettivamente in tale settore un sistema penale alternativo, improntato ad una accentuata duttilità e mitezza, nel quale, esclusa la sanzione detentiva, si fa perno su funzioni di ricomposizione sociale, su una maggiore adeguatezza e flessibilità della risposta giudiziaria, nonché, infine, su un regime sanzionatorio dichiaratamente orientato più su valori rieducativi che repressivi. I processi si celebrano, gli istituti conciliativi od estintivi si praticano, le sentenze sono numerose e spaziano, nel caso di condanna, tra sanzioni pecuniarie e nuove fattispecie di pena (permanenza domiciliare e lavoro di pubblica utilità).

Se così è, non si comprende il recente intervento legislativo di cui all'art. 5 della legge 1/8/2003 n. 214, di conversione con modificazioni del D.L. 27/6/03 n. 151, con il quale è stata riattribuita al Tribunale la competenza in materia di contravvenzioni di guida sotto l'influenza dell'alcool, riattribuzione che se ha solo lo scopo, ma non si crede, di determinare una più facile rilevazione delle recidive, avrebbe potuto essere risolta ed evitata in molti altri modi, senza sostanzialmente riportare al giudice togato una buona fetta dei procedimenti appena affidati a quello onorario, davanti al quale, peraltro, era stata raggiunta una notevole efficienza definitoria.

Il processo civile presenta una esasperante diluizione dei termini interni, previsti più per mere ragioni di assetto difensivo, che per effettive esigenze di efficienza e celerità.

Quello penale una struttura lenta e forse alquanto squilibrata sul piano delle garanzie difensive, in ogni caso poco adeguata alla massa crescente di giudizi che si celebrano soprattutto davanti al giudice monocratico, dopo i positivi effetti conseguiti alla introduzione del giudice unico.

I riti alternativi stagnano su percentuali di gran lunga inferiori a quelle preventivate; il giudizio abbreviato ha avuto un qualche incremento soprattutto in conseguenza dell'introduzione di quello condizionato, ove il prevenuto, poco o nulla perdendo sul piano dei tempi di definizione del processo e su quello delle conseguenze che da ciò possono derivare, riesce a cumulare il beneficio di uno sconto di pena con quello di poter introdurre nel processo gli aspetti probatori a suo giudizio più vantaggiosi.

Non migliori sono le prospettive, per quanto appresso si dirà, relativamente alla applicazione della pena su richiesta delle parti, ciò nonostante l'allargamento introdotto dalla recente novella di cui alla legge 12/6/03 n. 134, salvo qualche effetto di natura transitoria che viene pagato, peraltro, al prezzo di disposizioni di assoluta irragionevolezza e di probabile incostituzionalità.

Tutto questo mentre gli Uffici dei P.M. segnalano l'instaurazione più frequente di complesse indagini su articolate strutture delinquenziali coinvolgenti cospicui interessi economici, nonché l'incremento a livello di D.D.A. delle attività investigative inerenti a tale settore.

Il maggior impegno degli Uffici del GIP - GUP ha comportato presso diversi tribunali un potenziamento, ove possibile, di tale settore, ciò senza compromissione della speditezza nella fissazione dei giudizi, sia collegiali che monocratici, che avviene in tempi generalmente accettabili ed, anzi, nella maggior parte degli uffici, in

termini assolutamente rapidi (da due a sei mesi).

Irrisolvibile è, invece, ritenuta la notevole lunghezza dei processi in sede dibattimentale, ciò per le delineate strutture procedurali di particolare impegno, complessità e rigidità.

Decisamente grave è altresì la situazione nel settore civile, ove la generalizzata insufficienza degli organici ostacola ogni concreto tentativo di recupero di efficienza. In alcune situazioni locali, ove la domanda di giustizia civile è decisamente maggiore rispetto a quella penale, si richiederebbe una diversa ripartizione dei magistrati tra sezioni civili e penali rispetto a quella quasi simmetrica viceversa voluta dal Consiglio Superiore della Magistratura in sede di formazione delle tabelle.

Particolare attenzione e sollecitudine vengono assicurate da tutti gli uffici ai settori delle sezioni fallimentari, della esecuzione e della volontaria giurisdizione, seppure viene segnalato nel primo settore tanto un incremento del numero delle dichiarazioni di fallimento quanto di quello delle bancarotte.

Il monitoraggio statistico consente a cadenze cicliche sia il controllo dei risultati raggiunti, sia di intervenire per la definizione privilegiata dei procedimenti più vecchi.

Il livello qualitativo dei provvedimenti emessi dai giudici di pace è ritenuto soddisfacente se non buono per quanto riguarda il settore civile, meno per quanto riguarda quello penale ove, peraltro, si sta assistendo ad un deciso recupero attitudinale sia per l'arrivo di nuove unità meglio selezionate e più attentamente addestrate, sia per il progressivo inevitabile affinamento di quelle già in servizio che vanno un po' alla volta superando l'impatto con il processo penale le cui tecniche, per quanto semplificate, erano generalmente sconosciute.

Nei Tribunali più grandi (Ancona, Pesaro, Macerata) la distribuzione dei magistrati ordinari tra funzioni civili e penali è pressoché simmetrica, negli altri (Ascoli Piceno, Fermo, Camerino ed Urbino) è inevitabile una totale o prevalente destinazione a funzioni promiscue.

Gli appelli, percentualmente assai modesti, avverso le sentenze dei giudici di pace, civili e penali, vengono trattati in termini sufficientemente rapidi dell'ordine di pochi mesi, quelli avverso le sentenze del Tribunale scontano la difficile situazione in cui versa attualmente la locale Corte.

## **GIUSTIZIA PENALE**

La situazione generale della giustizia penale nel distretto, pur non segnalandosi variazioni di rilievo, in un quadro storicamente e notoriamente caratterizzato in senso positivo, deve, tuttavia, ormai confrontarsi con un inequivoco e radicato aggravio di criminalità collegato ai traffici del porto di Ancona, scalo divenuto di prim'ordine sia per il volume delle merci trattate che per il numero delle persone in transito.

Seppure seguitano ad essere assenti nel territorio forme di criminalità organizzata dedite ad attività estorsiva in danno di imprenditori industriali e commerciali, vi è in ogni caso da rilevare una incrementata presenza di organizzazioni dedite allo spaccio di stupefacenti, fenomeno quest'ultimo oggetto di qualche espansione. La risposta delle forze dell'ordine appare, tuttavia, all'altezza della situazione con un più che soddisfacente controllo del territorio.

In espansione quasi esclusivamente presso il porto di Ancona sono ancora altre due tipologie di reati: quelli relativi alla introduzione di clandestini extracomunitari e quelli relativi al contrabbando di T.L.E.

Sebbene nell'ambito della prima tipologia di reati siano state denunciate 1319 persone ed inviate al paese di origine 2398, vi è da credere, considerato che i controlli sui passeggeri provenienti dall'area Schengen sono consentiti solo in via eccezionale, che un numero non indifferente di clandestini è entrato comunque nello Stato proveniente dalla Grecia, paese comunitario.

Il fenomeno del contrabbando ha assunto nel corso dell'anno 2002, periodo al quale si riferiscono le statistiche, dimensioni oltremodo preoccupanti, essendo state oggetto di sequestro ben 160 tonnellate di T.L.E. pari a circa la metà del quantitativo posto sotto sequestro in tutto lo Stato nello stesso periodo.

La creazione presso la Procura della Repubblica di Ancona di una sezione specializzata di P.G. e lo sviluppo di tecniche di indagine capaci di superare la "soglia" del singolo conducente-trasportatore per approdare alle

organizzazioni criminali, operanti prevalentemente in Germania e Grecia, ha consentito nel più recente scorcio temporale una drastica diminuzione del fenomeno.

In definitiva, seppure qualche allarme va dato, si può comunque affermare che il sostanzialmente sano tessuto economico-sociale della zona non è compromesso; occorre, tuttavia, tenere alta l'attenzione per evitare che i fenomeni si riproducano e si espandano trovando esca nel buon livello del tenore di vita delle genti e nella presenza del porto di Ancona, considerata la notevole se non travolgente espansione dei traffici di tale scalo.

La criminalità di media pericolosità conserva sostanzialmente i suoi livelli di efficienza radicandosi prevalentemente in soggetti extracomunitari, albanesi e magrebini, ai quali ormai appartengono quasi in monopolio e con alto grado di specializzazione specifici settori delinquenziali (sfruttamento della prostituzione ed introduzione e spaccio di eroina ed hashish).

La media-microcriminalità non subisce sostanziali contrazioni, alto, seppure non grave, rimanendo in particolare il livello dei reati contro il patrimonio; nei confronti di tali reati la sensibilità dei più diffusi strati della popolazione rimane piuttosto elevata, anche se il fenomeno non assume aspetti allarmanti soprattutto se confrontato con altre situazioni locali.

La riforma del giudice unico di primo grado, pervenuta alla piena operatività, ha determinato negli anni passati un notevole incremento dei procedimenti esauriti in primo grado, che però nell'ultimo periodo presentano un andamento stazionario.

Il ricorso alle procedure alternative rimane complessivamente limitato, né le cose sono destinate di molto a migliorare con la introduzione del nuovo patteggiamento allargato (legge 134/03), considerato che, a parte qualche marginale spostamento percentuale, il fenomeno più vistoso che conseguirà sarà probabilmente quello di far transitare dal rito abbreviato al patteggiamento un numero apprezzabile ma non significativo di processi, con qualche vantaggio in termini di risorse impegnate, ma senza il sostanziale e corposo effetto deflattivo che sarebbe necessario.

Con riferimento alla novella di cui alla legge 479/99 va segnalata la positiva incidenza della normativa sull'udienza preliminare nei procedimenti di competenza del Tribunale in composizione monocratica, attesa l'efficace funzione di filtro che tale udienza riesce a svolgere; ciò, per converso, comporta un significativo aumento dell'impegno cui sono chiamati i G.U.P. sui quali peraltro grava anche una notevole parte dell'onere dei riti alternativi più frequenti nell'ambito dei procedimenti destinati ad essere celebrati in sede collegiale.

Positivi sono gli effetti conseguenti all'introduzione della disciplina dell'art. 415 bis c.p.p., spesso capace di determinare la definizione dei procedimenti prima della fase del giudizio.

Salvo eccezionali situazioni locali addebitabili ad assoluta deficienza delle strutture operative, si è assistito ad un certo miglioramento dell'intervallo temporale occorrente tra la definizione delle indagini preliminari e la fase del giudizio.

Numericamente apprezzabile è stata l'incidenza sul carico di lavoro degli interventi di depenalizzazione e decriminalizzazione di pregresse fattispecie penali, specie con riferimento alla materia della emissione degli assegni, della circolazione stradale, dell'oltraggio e di alcune fattispecie relative a violazioni tributarie.

Tale linea di politica legislativa, connessa alla recente effettiva operatività della competenza in materia penale del Giudice di Pace, determina inequivocabilmente la attuale concentrazione della attività della magistratura togata sulle fattispecie di maggior disvalore e di più diffuso allarme, cosa oltremodo positiva che, come già detto, rischia di essere in parte vanificata dall'ultima riattribuzione alla competenza del giudice ordinario dei reati di guida in stato di ebbrezza e di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

Non vi è dubbio, infine, che i fenomeni criminosi che maggiormente ed in modo diffuso impegnano l'attività degli uffici giudiziari siano quelli connessi alla illegale circolazione delle sostanze stupefacenti ed allo sfruttamento della prostituzione, ove frequente è anche la scoperta di più o meno estese, non del tutto rudimentali, forme di organizzazione criminale per la consumazione quasi professionale di tali reati.

La strozzatura in sede di impugnazioni in appello avanti la Corte permane e si aggrava: nel periodo sono sopravvenuti 2.084 procedimenti, 84 in meno rispetto al precedente periodo ma pur sempre 500 – 600 in più rispetto alle sopravvenienze medie degli anni fino al 1999 – 2000. Nell'ultimo triennio, rispetto a quello precedente, sono complessivamente sopravvenuti oltre 1.500 processi in più, situazione che, aggiunta alla



perdurante inadeguatezza della struttura della unica sezione penale d'appello (un presidente di sezione e cinque consiglieri), ha determinato un ulteriore notevole incremento delle pendenze passate da 5.015 a 5.601.

Ciò significa che, perdurando la situazione in essere, i processi attualmente in arrivo potranno essere celebrati non prima di quattro anni circa, considerando che nel periodo che interessa sono stati definiti 1.498 procedimenti in tutto. La produzione sostanziale, nonostante 284 processi in meno celebrati rispetto al precedente periodo, deve ritenersi più o meno identica considerata la minore incidenza delle sentenze di prescrizione passate da 425 a 217.

Ovviamente la previsione di prescrizione dei reati con termini più brevi è elevatissima, se non quasi certa ove si disponga di difesa fiduciaria, con tutte le prevedibili conseguenze che questo comporta sulla possibilità di definizione dei processi mediante riti alternativi.

Conclusivamente può ribadirsi il giudizio ripetutamente espresso sul punto e cioè che la riforma del giudice unico di primo grado è stata sicuramente positiva a patto che siano risolte le conseguenze che la riforma produce a livello di gravami. La soluzione non può essere solo quella più ovvia di un aumento dell'organico adeguato al carico, cosa peraltro che in parte è stata fatta senza che ancora ne siano stati apprezzati gli effetti per la mancata effettiva copertura, ma anche quella della adozione di misure atte a scoraggiare le impugnazioni ovvero della concessione di sconti premiali in sede esecutiva a favore di chi non vi ricorra.

Ovviamente la misura di maggiore efficacia rimane quella della estensione della competenza al giudice di pace su tutti i reati di minor allarme sociale, in particolare su tutte le contravvenzioni, fino a veder assorbita da tale magistratura almeno il 50% del contenzioso penale. La tendenza purtroppo sembra andare in senso contrario, sicché le prospettive di deflazione riconducibili a tale rimedio appaiono frustrate.

Sul piano procedurale sarebbe auspicabile la previsione dell'obbligo per l'appellante della elezione di domicilio con l'atto di impugnazione, onde evitare lungaggini in sede di notifica della citazione in appello.

Altrettanto auspicabile sarebbe la instaurazione di un sistema di preclusioni tale da scoraggiare l'espedito della programmata contumacia in primo grado per appesantire e rendere difficoltoso quello di appello.

Passando ai temi specifici più significativi, appare opportuno ricordare quanto segue.

Permane notevole il rilievo, sul piano dell'allarme sociale, delle attività delittuose di gruppi di nomadi, prevalentemente in transito, che utilizzano stabilmente minori, spesso non imputabili, ovvero ragazze adolescenti in precoce stato di gravidanza, per la consumazione di furti nelle abitazioni, furti che talvolta trasmodano in delitti più gravi in danno delle vittime.

Difficile è pervenire alla loro identificazione, anche solo in relazione all'età, così come sterile si dimostra, per il contesto socio – culturale di provenienza, ogni tentativo di coinvolgimento e collaborazione educativa da parte dei genitori.

In diminuzione risultano i reati commessi dai minori stranieri, anche extracomunitari, sia clandestini che regolarmente soggiornanti, mentre rimane più o meno immutata l'oggettiva gravità dei fatti di rilievo penale perseguiti.

Netto il calo della rapine (da 10 a 6), in controtendenza le estorsioni passate da 6 a 8, mentre la tipologia di reato più frequente rimane il furto, consumato o tentato, prevalentemente in abitazione ovvero su cose custodite nelle autovetture.

In aumento preoccupante i reati comuni in ambito scolastico o in danno di edifici scolastici, anche da parte di minori non imputabili, segnale questo di qualche non lieve depressione del livello educativo dei giovani.

Anche quest'anno non sono segnalati reati oggettivamente o soggettivamente politici, né delitti a carattere terroristico.

Non si hanno notizie di significative infiltrazioni di organizzazioni malavitose nell'ambito degli appalti pubblici e privati, ciò soprattutto con riferimento all'incremento dell'attività edilizia conseguente gli interventi post – terremoto nelle province di Ancona e Macerata. La ricostruzione sta avvenendo in modo sostanzialmente corretto, dovendosi solo evidenziare come la partecipazione alla stessa di imprese provenienti dalle zone pugliesi e campane abbia determinato talvolta la presenza sul territorio di pregiudicati che hanno concorso

alla partecipazione di reati contro il patrimonio, fungendo spesso da basisti.

Da questi episodi non sembra, tuttavia, allo stato, che possa conseguire una previsione di conquista di posizioni da parte di qualsivoglia organizzazione malavitosa.

Vi è, invece, qualche segnale di infiltrazione sul territorio della cosiddetta "mafia cinese" che riversa nel sottobosco imprenditoriale, soprattutto della zona calzaturiera, centinaia e centinaia di "schiavi" senza volto, senza nome e senza voce, spesso rinvenuti a lavorare in condizioni subumane in scantinati e soffitte, che sfornano a prezzi di assoluta concorrenza semilavorati venduti in nero alle più spregiudicate, se non disoneste, imprese del settore.

Considerata la vastità del fenomeno è giocoforza ritenere l'esistenza, peraltro ormai affiorata probatoriamente, di una vasta organizzazione che dirige ed organizza i flussi.

I reati contro la Pubblica Amministrazione sono in lieve aumento, essendo ricomparsi fenomeni di corruzione e truffa in danno dello Stato, oltre alla costante consistenza del più ricorrente reato di abuso di ufficio (art. 323 C.P.).

Non vi sono state apprezzabili pratiche applicazioni della recente normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica (legge 25/10/2000 n. 300 e D.Lvo. 8/6/2001 n. 231). Si tratta di un sottosistema normativo sanzionatorio a carattere spurio, a cavallo tra l'illiceità penale e quella amministrativa, dichiaratamente rivolto a favorire il progressivo radicamento di una cultura aziendale della legalità. Tenuto conto del sistema binario sanzionatorio introdotto (sanzioni pecuniarie ed interdittive) si può prevedere un qualche effetto deterrente, seppure le ipotesi ritenute "fonte" di responsabilità amministrativa riguardino ancora un numero piuttosto ristretto di reati, inferiore a quello previsto dalla stessa legge delega.

Pende davanti alla Corte di Assise di Macerata, a seguito di conflitto di competenza sollevato dalla Corte di Assise di Teramo, risolto dalla Suprema Corte con l'affermazione della competenza di quella di Macerata, il noto processo relativo al triplice omicidio di Sambucheto, fatto di sicuro allarme sociale per le ipotizzate implicazioni di gruppi organizzati della malavita meridionale.

A parte questo, si registra una sostanziale complessiva stazionarietà nei delitti di omicidio e rapina; per quanto riguarda i primi, nella quasi totalità riconducibili a persone note, si tratta di delitti dettati da motivi passionali e/o familiari, ovvero a contrasti tra membri appartenenti alla stessa etnia.

La delinquenza dei cittadini stranieri, particolarmente extracomunitari, tende ad aumentare in linea con il generale andamento crescente della loro presenza sul territorio. Ai flussi migratori si accompagnano inevitabilmente altrettante migrazioni di ambienti criminali extracomunitari, albanesi, russi, macedoni, bulgari, ecc..., tutti capaci di adeguarsi rapidamente alla realtà del luogo nonché di procedere a collegamenti sia tra di loro che con soggetti della malavita locale. Inevitabili gli scontri sia interni che esterni alle singole etnie.

Ormai circa la metà dei soggetti colpiti da misure cautelari riguarda cittadini extra comunitari per i quali non sempre è agevole la identificazione sia per l'uso di documenti falsi, sia per il frequente scambio degli stessi, sia ancora per l'utilizzazione di telefoni cellulari le cui schede sono spesso anch'esse scambiate oltre che provenienti dal mercato clandestino.

In qualche aumento sono i reati di violenza sessuale frequentemente riguardanti minorenni; stazionari quelli relativi alla pedofilia attinenti quasi esclusivamente ad accessi a siti pedopornografici. In ogni caso la attuale normativa sembra presentare una buona efficacia preventiva e repressiva, anche se, in materie come questa, si impone una attenzione costante e puntuale.

Stazionari su livelli in ogni caso allarmanti sono gli omicidi colposi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, fenomeno peraltro che si rapporta al notevole numero di occupati nell'edilizia nell'attuale periodo, conseguente alla già cennata ricostruzione post-terremoto in corso in diverse ampie zone del distretto.

In tale settore, caratterizzato da una diffusa utilizzazione in nero di lavoratori extra comunitari, si assiste talvolta a casi di "risarcimento privato" che a loro volta presuppongono forme di occultamento al pronto soccorso ed agli ispettorati del lavoro delle reali modalità dell'infortunio. Da ciò spesso conseguono contrasti, che generano non solo controversie di lavoro, ma talvolta anche azioni rilevanti sul piano penale.

Subappalti, intermediazioni, società di comodo e quant'altro rendono spesso difficoltosa la individuazione dell'effettivo datore di lavoro, del committente, del responsabile per la sicurezza ovvero del direttore dei lavori, sicché il tentativo della nuova normativa di rendere responsabili della sicurezza dei lavoratori il più ampio numero di soggetti possibile finisce per ritorcersi sulla speditezza dei procedimenti a causa delle numerose problematiche che inevitabilmente insorgono.

Le violazioni in materia di tutela dell'ambiente e del territorio e quelle in materia edilizia ed urbanistica sono complessivamente stazionarie. La situazione nella prima materia è in ogni caso caratterizzata dalla estrema confusione del quadro normativo sia per il numero ormai cospicuo di fonti legislative, statali e non, sia per l'estrema incertezza nella quale l'operatore del diritto è costretto ad operare a causa dei frequenti cambiamenti della relativa disciplina. Qualche effetto positivo sembra stia derivando dall'intervento legislativo di cui al D.L. n. 138/2002, convertito con modificazioni nella legge 08/07/2002 n. 138, il cui art. 14 ha fornito finalmente una parola chiarificatrice sulla nozione di "rifiuto".

E' finalmente entrato in vigore (il 1° luglio 2003) il T.U. in materia edilizia (D.Lvo.6/6/2001 n. 378, modificato dal D.L vo. 27/12/2002 n. 301), che apporta notevoli cambiamenti alla disciplina del settore e in particolare al regime sanzionatorio.

Stazionaria è la situazione relativa ai reati contro l'incolumità pubblica e la salute realizzati mediante la violazione delle norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento ovvero mediante l'adulterazione e la contraffazione di sostanze alimentari corrotte o sofisticate.

In particolare non si segnalano episodi gravi di violazioni alla disciplina di cui al D.L vo 11/05/99 n. 152 e successivo D.L vo. 18/08/2000 n. 258.

In ordine ai reati societari il D.L vo. 11/04/2002 n. 61 è ancora troppo recente per potersene valutare l'incidenza; vi è comunque da dire che i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge di riforma sono stati prevalentemente definiti o perché il fatto non costituisce reato o più spesso per prescrizione. Grave è il sospetto che il reato contravvenzionale in tema di false comunicazioni sociali sia stato concepito dal legislatore proprio ai fini dell'accorciamento dei termini prescrizionali, il tutto in un quadro normativo nel quale non si comprende perché la fattispecie base, punibile a titolo di dolo intenzionale, sia perseguibile d'ufficio in quanto contravvenzione e quella aggravata dal danno ai soci e ai creditori, pur essendo delitto, solo a querela di parte.

E' prevedibile, tuttavia, una diminuzione di tali reati, anche se vi sarà un aggravio di accertamenti, soprattutto a livello peritale, per valutare l'incidenza sul dissesto societario delle condotte di cui alla norma riformata ex art. 223 L. F. ovvero per stabilire se siano state raggiunte le soglie minime di punibilità di cui al nuovo art. 2621 Cod. Civ.

Aumentano i reati di bancarotta sui quali peraltro pende una prossima riforma di indirizzo prevalentemente depenalizzante, riforma che inoltre sarà estesa anche ai reati di falso previsti dal Codice Penale, il tutto in una cornice in cui distrazioni e falsi vengono visti più come vicende accidentali nelle quali l'imprenditore può incorrere che come fatti riconducibili a responsabili violazioni di necessarie regole di convivenza sociale.

Stazionari, su livelli non preoccupanti, sono i reati di usura, anche se il fenomeno è forse più esteso di quanto appaia, emergendo spesso, ove accade, con gravi difficoltà. La stagnazione o in alcuni settori la recessione economica induce o costringe a rivolgersi a noti figure di paese, ovvero a forme più o meno mascherate di finanziamento privato, ovvero ancora, nei casi più gravi, alla malavita, spesso organizzata, dei centri maggiori.

Decisamente diminuite le violazioni delle disposizioni in materia tributaria dopo l'entrata in vigore del D.L vo. n. 74/2000, disciplina legislativa che, pur determinando problemi circa la successione delle leggi penali e comunque il venir meno di molti dei procedimenti già pendenti, ha dettato con maggiore definizione le superstiti fattispecie criminose nell'intento evidente, se non dichiarato, di perseguire solo i fatti di maggior allarme.

I reati in tema di criminalità informatica sono quasi del tutto sconosciuti nella nostra regione.

La competenza penale del giudice di pace costituisce l'elemento di novità di maggiore spicco del periodo. Si può aggiungere che, essendo esclusi avanti tale giudice tutti i procedimenti speciali compreso quello per decreto, il lavoro delle procure è risultato inevitabilmente appesantito dalla necessità di partecipazione a tutte le conseguenti udienze ma anche dai non pochi ulteriori compiti inerenti alle altre fasi del procedimento gravanti su tali uffici.

Da parte di alcune procure, specialmente da quelle più provate sul piano della organizzazione e delle risorse disponibili, sono state sollevate lagnanze e segnalazioni di aumento delle pendenze.

Ciononostante non può non essere rilevato che i giudici di pace hanno definito in sede di indagini preliminari contro ben 7.659 procedimenti su una sopravvenienza di 7.643 (pendenze all'esito del periodo n. 511 procedimenti); in sede di indagini preliminari contro ignoti 1.215 procedimenti su una sopravvenienza di 1.196 (pendenti all'esito n. 18 procedimenti), nonché, infine, in sede dibattimentale e con sentenza n. 2.256 procedimenti su una sopravvenienza di 3.526 unità.

Residua una pendenza in tale sede al termine del periodo in ragione di n. 1.546 procedimenti, pendenza assolutamente fisiologica se si considera che il numero dei giudici di pace in servizio nel distretto assomma attualmente ad oltre cento unità.

Il numero delle sentenze impugnate viene indicato nell'ordine di un 5% circa del totale, anche questo dato assolutamente confortante tenuto conto delle incertezze iniziali prima segnalate.

Nessuna incidenza quantitativa di rilievo risulta prodotta in materia di misure cautelari personali dalle recenti modifiche apportate dal nuovo codice di procedura penale. Le richieste dei P.M. ai G.I.P. di applicazione di misure cautelari coercitive vengono accolte nella quasi totalità dei casi, misure che poi permangono per tutto il tempo strettamente necessario. La percentuale di accoglimento delle richieste di riesame ex art. 309 c.p.p. è modestissima se non insignificante.

Assai limitata risulta la applicazione della legge 397/2000 sulle indagini difensive e scarsi o nulli i riflessi sullo svolgimento delle indagini preliminari. La riforma in materia di difesa d'ufficio (legge 60/2001) trova ormai piena applicazione, anche se concorre frequentemente a determinare l'insopportabile lentezza del processo penale. Non si comprende per esempio perché, se un difensore ha diritto di nominare un sostituto e l'esercizio di tale diritto non soggiace ad alcuna condizione, lo stesso, quando impedito, abbia sempre diritto al rinvio.

Il patrocinio a spese dello Stato incontra notevoli consensi con incremento delle istanze fino a raggiungere in alcuni circondari percentuali del 25 – 30% dei procedimenti che sopravvivono. La cosa non comporta effetti di rilievo sull'andamento dei processi, salvo la previsione di un dirompente onere a carico dell' Erario.

Positivi vanno giudicati gli effetti delle modifiche apportate al codice di rito della legge 479/99 con riferimento alla nuova disciplina dell'udienza preliminare. La possibilità per la difesa, ricevuto l'avviso della conclusione delle indagini, di formulare richieste e di compiere produzioni, lascia poi poco spazio per la ricerca di nuovi temi di indagine.

Nei casi residuali nei quali tale necessità sopravvenga, il controllo giurisdizionale del G.U.P. sul corretto esercizio dell'azione penale e l'uso contenuto da parte del medesimo dei poteri di cui all'art. 421 bis c.p.p. determinano in ogni caso una corretta e sollecita definizione della fase delle indagini e dell'udienza preliminare.

Non si segnalano pratiche applicazioni o comunque sensibili incidenze nella acquisizione delle prove all'estero e nella loro utilizzazione relativamente alla nuova disciplina di cui alla legge 5/10/2001 n. 367.

Si è già detto altrove dell'andamento presente e presuntivamente futuro dei principali riti alternativi; va solo ulteriormente aggiunto che, per quanto riguarda il dibattimento collegiale, i procedimenti definiti con rito speciale (abbreviato e patteggiamento) sono stati in tutto 22 contro 252 degli altri riti con una incidenza prossima solo al 10%; mentre, per quanto riguarda il dibattimento monocratico, se ne registrano 1.506 contro 3.513, con una incidenza pari al 42,86% circa.

Il G.I.P. ha pronunciato 303 sentenze ai sensi dell'art. 448 c.p.p., 78 ai sensi dell'art. 442 c.p.p. e 1.012 decreti ai sensi dell'art. 460 stesso codice; il G.U.P. 301 sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti e 229 sentenze in sede di giudizio abbreviato.

Anche sulla disciplina attuale dell'appello ci si è soffermati precedentemente; basta qui solo aggiungere che in tale sede i procedimenti definiti ai sensi dell'art. 599, quarto comma, c.p.p., sostituito dall'art. 1 della legge 19/01/99 n. 14, sono stati in tutto 112 su 1498, con una percentuale assai modesta se non insignificante (7,47%).

L'organizzazione ed il funzionamento degli uffici esecuzione di tutte le Procure della Repubblica del Distretto risultano più che buoni, seppure va segnalato un qualche aumento del numero delle procedure ed una loro

frequente maggiore complessità non sempre gestibile con il programma informatico oggi in uso (R.ES.).

Problemi spesso non indifferenti sono posti dalla identificazione, in sede di esecuzione, dei condannati extracomunitari con generalità diverse o incerte; a parte tanto, nella stragrande maggioranza dei casi il lasso di tempo intercorrente tra il passaggio in giudicato delle sentenze di condanna e l'ordine di esecuzione di cui all'art. 656 c.p.p. è sempre estremamente breve, ridottissimo quando trattasi di esecuzione comportante la immediata carcerazione. La sostanziale correttezza dei provvedimenti è testimoniata dalla complessiva esiguità del numero degli accoglimenti degli incidenti di esecuzione proposti dai condannati, incidenti peraltro numerosi (oltre 1000) ma riconducibili in gran parte alla iniziativa dei P.M..

Il Tribunale di Sorveglianza, come già in precedenza, ha avanzato numerose proposte per una migliore organizzazione della attività della Magistratura di Sorveglianza nel distretto, proposte che si incentrano, oltre che nel generale potenziamento delle strutture, soprattutto nella istituzione di nuovi Uffici di Sorveglianza in Pesaro ed in Ascoli Piceno, o quantomeno nel trasferimento di quello di Macerata in Ascoli Piceno, sede di un complesso circondariale con sezione di massima sicurezza per l'alta criminalità.

Le misure alternative alla detenzione si confermano come l'attività di maggior impegno per la magistratura di Sorveglianza ed i Tribunali spesso non sono in grado di intervenire e definire le istanze con la celerità che la stessa legge prevede. Va segnalato in ogni caso in tale settore un calo delle pendenze riconducibile ad una intensificazione delle udienze, e soprattutto all'aumento del numero di procedimenti trattati.

Effetti deflattivi sulla pendenza del Tribunale ha avuto anche la nuova disciplina della liberazione anticipata di cui alla legge 19.12.2002 n. 277, legge di indubbia efficacia ai fini della rapida definizione delle domande relative alla concessione del beneficio in parola, affidate in prima istanza al Magistrato di Sorveglianza, nonché ai fini della semplificazione circa la determinazione dell'ambito di fruibilità (estensione anche all'affidamento). Resta, tuttavia, l'ambiguità di fondo dell'istituto posto che la valutazione della condotta del detenuto è vista ancora in modo parcellizzato, semestre per semestre, senza un complessivo giudizio sulle prospettive di recupero e rieducazione del condannato.

Le liberazioni condizionali, in numero piuttosto limitato, ed i rinvii della esecuzione della pena risentono le prime di una incertezza interpretativa sulla ammissibilità del beneficio nell'ipotesi di pene applicate in sede di patteggiamento, i secondi delle inevitabili situazioni problematiche cui ineriscono, cosa aggravata dalle frequenti incertezze diagnostiche, da quelle relative alla individuazione delle terapie efficaci o dei programmi riabilitativi, sovente generici e poco individualizzati.

I permessi premio ai detenuti hanno avuto favorevole riscontro senza inconvenienti di rilievo; in totale sono stati concessi n. 244 permessi (183 ai sensi dell'art. 30 ter O.P. e 36 ai sensi dell'art. 30 O.P.), negati 403. Si sono verificati 2 episodi di evasione entrambi in relazione a permessi concessi ai sensi dell'art. 30 ter O.P.

La situazione carceraria del Distretto è rimasta sostanzialmente immutata con i soliti problemi di qualche promiscuità e comunque di difficoltà di trattamento personalizzato, nonché di mancanza di valide strutture di recupero. La capienza totale degli istituti esistenti è stata di 1045 posti letto essendo finiti i rilevanti lavori di ristrutturazione presso la Casa Circondariale di Ancona che hanno determinato una considerevole riduzione di capienza di tale istituto per un lungo periodo. La popolazione mediamente presente per giorno è stata di 862 unità, sicché può affermarsi che la situazione penitenziaria marchigiana si discosta favorevolmente dai livelli di sovraffollamento riscontrabili frequentemente altrove.

Il livello di vita all'interno degli istituti è in linea di massima, e salva qualche eccezione, sufficientemente decoroso. Purtroppo il lavoro all'esterno è inesistente e quello interno, assegnato talvolta con criteri non sempre oggettivi, secondo quanto viene segnalato dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza, è più fonte di dissapori fra detenuti che idonea attività di riscatto personale e sociale.

Si segnalano il suicidio di quattro persone, undici tentativi di suicidio e numerosissimi atti di autolesionismo, episodi prevalentemente riconducibili all'alta percentuale di detenuti stranieri mediamente presenti negli istituti (35-40%), detenuti che non riuscendo a beneficiare di misure alternative per mancanza di punti di riferimento sul territorio, esprimono in tal modo il loro disagio.

L'assistenza sanitaria è soddisfacente; il trasferimento dell'assistenza sanitaria dei detenuti tossicodipendenti alla competenza esclusiva del Servizio Sanitario Nazionale, che avrebbe dovuto aver luogo con decorrenza 1.1.2000, non ancora si è realizzato, tuttavia è stato predisposto un protocollo di intesa tra Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, Regione e Sert che dovrebbe essere presto operativo su tutto il territorio di competenza.

Al 30.6.2003, su un totale di 855 detenuti vi erano 255 tossicodipendenti, 19 alcooldipendenti ed 8 affetti da HIV.

La gestione degli istituti penitenziari può definirsi nel complesso adeguata alle esigenze, salvo dover segnalare carenze di personale sia per la Polizia Penitenziaria che per le qualifiche direttive, dirigenziali e del settore trattamentale.

Turni stressanti non ripagati dall'indennità di lavoro straordinario e ricorso frequente alle missioni per sopperire e tamponare le più diverse esigenze che si realizzano sul territorio, sono affrontati con ineguagliabile sacrificio in una situazione di mortificante silenzio, meritevole, invece, di ben più ampi riconoscimenti.

## **GIUSTIZIA CIVILE**

Sempre insoddisfacenti i risultati della giustizia civile ove la litigiosità, a livelli più o meno costanti, produce aspettative di lunga durata ed induce sovente la parte debitrice, soprattutto nel settore commerciale, a resistere anche quando non ve ne sarebbe ragione. La riforma del giudice unico, i G.O.A. e le nuove strutture del processo Civile di cognizione producono effetti positivi in termini di maggior produttività del sistema, ma non tanti quanti la situazione in concreto richiederebbe, considerato il numero inadeguato di magistrati addetti al settore.

Eventuali modifiche nelle regole processuali sembrano del tutto inidonee a risolvere una situazione tanto grave, posto che comunque alla fine vi sarebbe una grande sproporzione tra cause mature per la decisione e numero dei magistrati addetti. La soluzione, oltre che nell'aumento dell'organico dei magistrati, già in parte ottenuto in termini tuttavia inadeguati (uno o due magistrati in più non appaiono sufficienti neppure a pareggiare la produttività con le attuali maggiori sopravvenienze) pare debba essere ricercata nella introduzione di forme alternative di definizione delle controversie e forse ancora di più nell'aumento della competenza del giudice di pace.

Oltremodo deficitaria è la situazione delle impugnazioni in appello presso la Corte, ciò nonostante la accresciuta operosità dei magistrati addetti alla relativa unica sezione. La pendenza è arrivata a 3.330 cause contenziose, rispetto alle 2.872 esistenti al termine del precedente periodo.

I tempi di definizione si sono allungati ulteriormente atteso che la data di prima trattazione, che precede di almeno due anni quella in cui la causa sarà definita, cade attualmente agli inizi del 2008. Vi è abbondante materia per incorrere nelle maglie della cosiddetta legge Pinto, la quale a sua volta è lei stessa causa di ulteriori allungamenti dei processi, sottraendo parte delle forze di lavoro dei magistrati addetti alla sezione dal disbrigo delle ordinarie cause civili al collegio dell'Equa Riparazione.

Non si segnalano questioni relative a rapporti tra diritto interno e diritto comunitario, in particolare non risulta alcun ricorso a questioni pregiudiziali ex art. 234 Trattato CEE, né alcuna diretta applicazione della disciplina comunitaria da parte del giudice nazionale.

Come si è detto nella parte generale, la pendenza civile in Corte d'Appello mostra un vertiginoso aumento ed un aumento più limitato davanti ai giudici di pace. Qualche incremento non del tutto trascurabile si nota ancora nelle separazioni e nei divorzi giudiziali tra coniugi, cui fa da contrappeso una flessione o comunque una stagnazione nelle separazioni e nei divorzi consensuali.

Le impugnazioni avverso le sentenze di primo grado del Tribunale tendono ad aumentare nonostante la loro generalizzata esecutività. Il numero degli appelli è cresciuto di oltre il 30% tanto nel rito ordinario quanto ed ancor più in quello del lavoro; la produttività elevatissima del giudice unico, compresi i G.O.A., del precedente periodo (oltre 17.000 definizioni ordinarie e circa 14.000 in materia del lavoro) ha comportato nel presente periodo un esplosivo aumento degli appelli passati da 1160 a 1512 unità per quelli ordinari e da 678 a 965 per quelli di lavoro e previdenza.

I tempi per ottenere una decisione in appello si sono ulteriormente e penosamente dilatati rispetto alla già grave situazione precedentemente segnalata, nonostante la produttività sia notevolmente cresciuta, con evidenti sacrifici dei magistrati addetti alle due sezioni civili che a tanto hanno provveduto pur in numero quasi identico a quello del periodo precedente.

In appello vengono nella maggior parte dei casi rispettati i termini per il deposito delle minute delle sentenze, mentre quelli per la pubblicazione subiscono ritardi per la già denunciata inadeguatezza delle strutture operative. Il tempo di definizione dei procedimenti ormai si colloca intorno ai quattro anni, se non più. La sezione lavoro è pienamente a regime e nel periodo ha definito 742 controversie a fronte di 965 sopravvenienze. La pendenza, in aumento, è di 953 procedimenti con uno scarto tra deposito del ricorso in appello e fissazione delle udienze di discussione ormai di oltre un anno.

L'impatto con i procedimenti in materia di pubblico impiego non è stato particolarmente dirimpente e non sembra destinato a particolari incrementi.

Presso i Tribunali i tempi di definizione variano a seconda dell'oggetto delle cause, da pochi mesi per le separazioni consensuali e le domande di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio nel caso di presentazione di ricorso congiunto, a diversi anni (cinque-sei mediamente) in tutti gli altri casi. Si assiste in ogni modo ad una certa riduzione dei tempi di definizione per effetto delle modifiche intervenute nel processo civile e per la maggiore produttività conseguente all'introduzione del giudice unico, produttività che, tuttavia, nel presente periodo, è stata più contenuta rispetto al precedente nel quale eccezionalmente si erano registrate cifre di assoluto rilievo.

Il procedimento di esecuzione segnala gravi ritardi, soprattutto nel settore immobiliare ove pure vi è stato un qualche calo delle pendenze.

I termini di deposito dei provvedimenti risultano talvolta non rispettati dai giudici monocratici, più spesso dai G.O.A., nei cui confronti è ancora segnalata la redazione di motivazioni poco accurate o sbrigative.

I giudici di pace hanno pronunciato nel periodo 2221 sentenze a cognizioni ordinaria, meno del precedente nel quale erano state 2.504; hanno definito 4.264 procedimenti a fronte di 4.547 sopravvenienze, con un saldo di pendenze finali in crescita pari a 4.650 unità (pendenze iniziali 4.367). Vi è motivo di ritenere che la sopravvenuta competenza penale abbia fatto sentire il suo peso, soprattutto in quelle sedi a maggiore scopertura di organico, scoperture peraltro ultimamente sanate in gran parte.

Continuano anche quest'anno ad essere segnalate situazioni di disagio quanto alla allocazione degli uffici, soprattutto con riferimento alla scarsità delle aule destinate alla celebrazione delle udienze.

Diffuse sono le lamentele circa la insufficiente dotazione informatica.

Il livello qualitativo dei provvedimenti è giudicato prevalentemente buono, con un livello di preparazione tecnico-giuridica dei redattori ritenuto ormai soddisfacente.

Il rapporto percentuale tra sentenze riformate e sentenze confermate in appello è piuttosto elevato (oltre il 50%), pur dovendosi rilevare che il ricorso al gravame è percentualmente alquanto modesto (4-6%).

Le pronunce secondo equità sono diversamente distribuite sul territorio; presso alcune sedi, le più grandi, si segnalano percentuali di rispetto, che possono raggiungere in alcuni casi il 40% ma che si posizionano mediamente intorno al 20%; presso altre, quelle più piccole o periferiche, l'istituto è quasi sconosciuto.

Pochissime le impugnazioni di tali sentenze.

Il ricorso alla rinnovazione del tentativo di conciliazione è fenomeno sostanzialmente inesistente; le ordinanze ex art. 186 bis; 186 ter e 186 quater c.p.c. sono numericamente insignificanti, nell'ordine di alcune decine per l'intero periodo nel distretto.

I procedimenti cautelari ante causam sono piuttosto numerosi (alcune centinaia); in particolare, quelli ex art. 700, di accertamento tecnico preventivo e di sequestro conservativo o giudiziario; i reclami sono frequenti con accoglimenti o modifiche altrettanto frequenti.

Prevalentemente soddisfacente il giudizio sull'attività dei G.O.A. che nel periodo hanno definito ulteriori 2182 procedimenti con una pendenza passata da 8.244 unità all'inizio del periodo a 6.062 alla fine.

La produttività e comunque le definizioni nel periodo sono state molto inferiori a quelle del precedente periodo in ragione di un terzo circa, ciò per le notevoli scoperture di organico già esistenti, solo in parte eliminate nell'ultimo scorcio.

Si rilevano delle situazioni particolarmente positive (Tribunale di Pesaro e di Urbino) nelle quali le assegnazioni iniziali non ancora definite sono ormai ridotte notevolmente, nell'ordine di meno di duecento unità nel primo caso con quattro magistrati onorari e di poche decine nel secondo con un solo giudice onorario. In tali casi è facile prevedere che la eliminazione totale dell'arretrato assegnato avverrà sicuramente nel termine finale previsto. Per tutte le altre sedi, pur considerate le recenti parziali ricoperture degli organici dei magistrati onorari, la previsione è generalmente negativa, seppure all'esito dovrebbe residuare una percentuale abbastanza modesta della iniziale assegnazione.

Gli appelli sono numericamente piuttosto esigui (4-5%) ma distribuiti in maniera non uniforme sul territorio.

Quanto alle cause di lavoro in primo grado, le lagnanze, come di consueto, si incentrano principalmente sulla inadeguatezza degli organici rispetto al numero delle controversie che sopravvivono, situazione che determina in molti circondari esasperanti scarti temporali tra deposito del ricorso e data di fissazione della udienza di discussione.

Nel complesso si segnala qualche recupero essendo passate le pendenze da 11.970 a 11.509 unità.

In miglioramento il Tribunale di Ancona dove le pendenze sono ulteriormente scese da 4.248 a 3.711, quello di Fermo (da 231 a 190), quello di Pesaro (da 1.773 a 1.525); stazionario Camerino; in peggioramento tutte le altre sedi.

L'analisi dei dati consente di affermare la sussistenza di un lieve peggioramento nelle controversie individuali ove, a fronte di un ulteriore incremento delle sopravvenienze (da 1.794 a 2.015), si registrano anche e conseguentemente i maggiori ritardi, mentre un qualche miglioramento si registra nelle controversie previdenziali ove, a fronte di una stazionarietà delle sopravvenienze (da 3.181 a 3.065), fa seguito un costante elevato flusso definitorio.

Le cause di lavoro in materia di pubblico impiego, non numerose, presentano sovente aspetti di notevole complessità. Sempre frequenti, infine, i ricorsi tendenti ad ottenere provvedimenti cautelari.

Per quanto riguarda le controversie relative al rilascio di immobili ad uso di abitazione per inadempimento del conduttore, da una pendenza iniziale di 242 procedimenti si è passati a quella finale di 255; i procedimenti iscritti nel periodo sono stati 784, quelli definiti 771. Le pendenze relative a rilascio per finita locazione sono passate da 104 a 106 con 289 nuove iscrizioni e 287 definizioni. Per gli altri procedimenti in materia di immobili ad uso abitativo, la pendenza è diminuita da iniziali 129 a finali 121 con 72 sopravvenienze ed 80 casi definiti.

In merito alle controversie relative al rilascio di immobili ad uso diverso di abitazione, le pendenze per inadempimento del conduttore sono passate da iniziali 127 a finali 108 con 441 nuove iscrizioni; quelle per finita locazione sono rimaste ancora 34 con 70 nuove iscrizioni, quelle relative ad altre cause da iniziali 66 a finali 55 con 51 nuove iscrizioni.

Le separazioni consensuali iscritte nel distretto sono state 1.737 a fronte delle 1.810 del precedente periodo; quelle giudiziali 756 a fronte di 661. Il rapporto percentuale delle seconde sulle prime è pari al 43,5%, rapporto che tende a crescere rispetto al precedente periodo quando era stato del 36,5%. Per tali cause la pendenza è solo lievemente aumentata.

I divorzi consensuali iscritti sono stati 772 a fronte dei precedenti 769, quelli giudiziali 357 a fronte dei precedenti 347. Il rapporto dei secondi sui primi è pari al 46,24%, quasi stazionario rispetto al passato periodo (45,2%), come quasi stazionaria resta la pendenza.

I fallimenti dichiarati nel periodo sono stati 277, quelli definiti 437 con una pendenza residua di 3.514 unità. Si assiste ad una ripresa del fenomeno (226 nel precedente periodo) dopo vari anni caratterizzati da costante diminuzione.

Nessun particolare procedimento è stato segnalato in materia societaria.

Sono state iscritte 12 impugnazioni di lodi arbitrali nazionali; ne sono stati definiti 10 residuandone pendenti 43.

Le opposizioni a decreti prefettizi di espulsione degli stranieri extracomunitari sono state 249; i procedimenti definiti sono stati complessivamente 218 dei quali 166 con pronunzia di accoglimento e 52 di rigetto



dell'opposizione; 4 le decisioni impugnate. I tempi di definizione dei processi vanno da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 4 mesi.

Non si segnalano problemi di sorta in merito.

Sono sopravvenuti nel periodo 125 procedimenti per l'applicazione della c.d. legge Pinto, meno del precedente periodo nel quale furono 160.

E' parere diffuso che il fenomeno comunque tenderà a crescere, nonostante comprensibili tendenze ad arginare i flussi e la consistenza. Sono state definite 117 procedure con n. 111 sentenze, di cui n. 70 di accoglimento e n. 41 di rigetto. I tempi di definizione sono oltremodo accettabili, né le impugnazioni (12) appaiono in numero molto significativo.

Prematura appare ancora ogni previsione relativamente alla entrata in vigore del T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. 8/6/2001 n. 327); si può prevedere una riduzione delle controversie attesa la semplificazione rispetto al precedente quadro normativo

## **GIUSTIZIA MINORILE**

Persistono ancora i ritardi nella consegna dei locali in ristrutturazione destinati ad ospitare tutti gli uffici giudiziari minorili. Ciò determina grave intralcio all'esercizio dell'attività giurisdizionale, in particolare alla Procura ubicata in un appartamento inadeguato, con ambienti angusti, distante dalla sede del Tribunale. Si tratta di una deprecabile situazione che si protrae ormai da troppo tempo, situazione che si pone su un piano di assoluta incompatibilità con la dignità dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

L' informatizzazione, pur beneficiando di adeguata fornitura, è di fatto paralizzata da problemi logistici, ma soprattutto dalla mancanza dello spazio necessario.

Il carico di lavoro in materia civile e di giurisdizione volontaria, notevole nei suoi livelli, si è ormai stabilizzato uniformandosi a quello degli anni precedenti, quello in materia penale, invece, è in costante lieve decremento secondo una tendenza che dura da diversi anni.

Permane viceversa elevato rispetto a qualche anno fa il numero dei ricorsi proposti d'Ufficio per l'apertura di procedimenti di adottabilità ovvero finalizzati all'adozione di provvedimenti limitativi o ablatori della potestà genitoriale. I ricorsi in tale materia sono stati 466 a fronte dei 591 del precedente periodo, diminuzione peraltro quasi certamente ascrivibile alla efficacia delle misure già adottate per effetto dei provvedimenti assunti a seguito dei precedenti ricorsi, essendo mancate nuove iscrizioni per gli stessi minori.

Complessivamente ancora inadeguata deve ritenersi, nonostante un certo recupero, la risposta istituzionale di fronte ai fenomeni dell'abbandono, del disagio o della marginalità dei minori, ciò da una parte per l'aumento della immigrazione clandestina di minori non accompagnati che dà luogo ad una situazione di persistente emergenza assistenziale, dall'altra per la inadeguatezza delle strutture destinate ad accogliere i minori che ne hanno bisogno, inadeguatezza tanto in termini di quantità che di qualità, considerato l'elevato numero di allontanamenti arbitrari o fughe dalle strutture esistenti.

Il numero degli affidi consensuali resi esecutivi dal Giudice Tutelare e sottoposti a visto del P.M. sono passati da 121 a 118.

Il Tribunale ha disposto 31 affidamenti non consensuali o a tempo indeterminato; sono stati, infine, adottati 1.188 provvedimenti, definitivi o temporanei, limitativi o ablativi della potestà genitoriale, con un ulteriore incremento rispetto al precedente periodo pari a circa il 50%.

Le adozioni nazionali sono state 8, quelle internazionali 73; le procedure di adozione sopravvenute sono state 450 nazionali e 270 internazionali; ne sono state definite rispettivamente 82 e 267 residuandone alla fine del periodo pendenti rispettivamente 1.624 e 274.

I procedimenti d'appello in materia minorile civile sono stati 151, quelli esauriti 139; ne residuano pendenti 81.

## CONCLUSIONI

E' diventato ormai quasi un luogo comune il termine "crisi della giustizia", per indicare una complessa situazione di contrasto, non solo costituzionale, ma culturale, storico ed economico tra coloro che difendono il modo tradizionale di concepire l'attività giudiziaria e quelli che lo considerano in tutto o in parte superato e comunque non più gradito all'opinione pubblica.

Viene da questi proposto un modello nuovo, ancora poco visibile nel suo ordito complessivo, che però pone come paritetici, se non prevalenti sui tradizionali riferimenti all'uguaglianza di tutti di fronte alla legge ed all'obbligatorietà dell'azione penale, concetti diversi come:

l'efficienza del servizio, intesa non solo come maggiore produttività, ma anche come gerarchia negli interessi di politica criminale, di cui solo i preminenti dovrebbero essere prioritariamente tutelati dal giudice;

una maggiore indulgenza verso soggetti titolari di attività economiche e finanziarie competitive sui mercati internazionali.

Questo nuovo modello, per quanto ancora può vedersi, tende in sostanza ad una maggiore considerazione degli interessi politici e finanziari, specialmente quelli di maggiore rilievo per l'economia nazionale, sui cosiddetti interessi deboli, quelli comuni dei singoli, la cui soccombenza dovrebbe intendersi finalizzata al superiore interesse della collettività.

Si tratta di un modello che oggi è inaccettabile perché in chiaro contrasto con gli articoli 3 e 112 della Costituzione. Noi tutti, che abbiamo giurato fedeltà alla Costituzione Repubblicana, manifestiamo il massimo attaccamento ai suoi principi e, quindi, non possiamo e non potremo mai derogarvi prima che essi siano formalmente mutati.

Gli insulti e le minacce che ogni tanto ci vengono rivolti per il nostro rifiuto a piegarci alle logiche di interessi i più diversi non possono che mantenerci più saldi ai nostri posti: il valore di un giuramento si verifica proprio nelle difficoltà di mantenervi fede.

Del resto da sempre la nostra magistratura è stata oggetto di attacchi alla sua autonomia, giustificati dagli ostacoli che il rispetto della legge pone talvolta alla realizzazione di interessi della più diversa natura, politica, economica o semplicemente criminale. Non ricordo alcun periodo, dal fascismo ad oggi, in cui il rispetto per la nostra categoria non sia stato turbato da pressioni, intimidazioni e minacce.

Quello che ci ha sempre confortato, però, è la piena consapevolezza che il rispetto della legge è difesa insuperabile agli occhi degli onesti e che l'interesse superiore della società troverà il modo per evitare la iattura di una giustizia intimidita da interessi particolari ed utilizzata dal potere di turno per i propri fini.

Il rapporto di fiducia tra il popolo italiano ed i suoi magistrati, al di là di sondaggi partigiani, è il vissuto quotidiano delle nostre aule di udienza, dove donne ed uomini liberi ci chiedono di difenderli dalle prepotenze e dagli abusi ai quali sono sottoposti senza altra tutela che la nostra.

Noi non li abbiamo mai traditi e lo abbiamo testimoniato con il sangue dei nostri migliori colleghi. In nome loro, in nome del popolo italiano, Le chiedo, Signor Presidente, di volere dichiarare, all'esito del dibattito, aperto l'anno giudiziario 2004.